



## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Premesso che questo Istituto scolastico ha inteso installare un impianto di videosorveglianza per motivi legati alla sicurezza e per la tutela del patrimonio;

Considerato il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali avvenuto nella riunione sindacale del 21 maggio 2024;

Visto il D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy aggiornato dal D.Lgs. 101/2018) e i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità in esso sanciti che devono informare ogni trattamento di dati personali;

Rilevato che il Codice privacy deve essere applicato integralmente alla videosorveglianza, soprattutto laddove prevede che il trattamento (in questo caso la ripresa delle immagini con o senza registrazione), deve essere contenuto e limitato agli scopi effettivi e alle necessità concrete;

Rilevato che l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (d.P.R. 249/1998 recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria") e tener conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori;

Considerato che il Parere 2/2009 sulla "Protezione dei dati personali dei minori – Linee guida generali e casi specifici relativi al contesto scolastico" adottato dal Gruppo di Lavoro Articolo 29, i sistemi di videosorveglianza possono essere autorizzati "[...] se necessari e se l'obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi disponibili meno intrusivi";

Visto che il Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, emesso dal Garante della protezione dei dati personali, prevede:

o Una informativa minima agli interessati che devono essere informati dell'accesso o del transito in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, come da modello semplificati di informativa "minima" individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalazioni;

o Le ragioni delle scelte devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare o il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.

in merito alla necessità di installare e utilizzare delle videocamere negli spazi interni ed esterni dell'Istituto e del Convitto di pertinenza

## ATTUA

Il seguente "Regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza".

### Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza installato presso la Scuola provinciale alberghiera "Cesare Ritz" ed il Convitto.

### Art. 2 – Finalità

Le finalità che l'Istituto scolastico intende perseguire con la videosorveglianza sono funzioni istituzionali connesse con la vigilanza e la sicurezza:

- 1) Tutelare la sicurezza del personale scolastico, studenti e frequentatori degli spazi;
- 2) Tutelare l'immobile in gestione all'amministrazione scolastica;
- 3) Tutelare il patrimonio di beni mobili presenti nell'Istituto scolastico e nel Convitto;
- 4) Prevenire e reprimere atti delittuosi presso l'Istituto e il Convitto;
- 5) Prevenire eventuali atti vandalici ai danni del patrimonio dell'Istituto.

### Art. 3 – Definizioni

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di rilevazione automatica delle immagini, gestito dall'Istituto scolastico, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- Archivio: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- Dato personale: si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- Titolare: l'Istituto scolastico cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni;
- Responsabile: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- Diffusione: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- Dato anonimo: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate.

#### Art. 4 – Caratteristiche tecniche dell'impianto

Le caratteristiche tecniche dell'impianto sono dichiarate dalla società fornitrice e installatrice dell'impianto Nicom Securalarm S.r.l. nella "Dichiarazione N 703935" allegata agli atti.

#### Art. 5 – Funzionamento e accesso ai dati

La registrazione è conservata per un periodo di 24 ore. Per i periodi di sospensione delle attività, in ragione dello spazio temporale previsto per le stesse, è prevista un'estensione del periodo di registrazione fino a 96 ore, onde consentire all'istituzione scolastica di provvedere in termini di salvaguardia e di tutela della sicurezza generale dell'istituto. Nella fattispecie, si fa riferimento al punto 3.4 del Provvedimento in materia di videosorveglianza emesso dal Garante della protezione dei dati personali "La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria".

L'allungamento dei tempi di conservazione dei dati delle immagini registrare oltre il previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione deve derivare da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso.

#### Art. 6 – Principi di pertinenza e di non eccedenza

Ai sensi del Regolamento GDPR, il trattamento effettuato mediante sistema di videosorveglianza dell'Istituto scolastico sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personali e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentirle ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Per quanto non risulti disciplinato dal presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

#### Art. 7 – Modalità di raccolta

I dati oggetto di trattamento sono:

- a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- b) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- c) Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a 72 ore.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, posizionate in punti nevralgici espressamente individuati e riportati nelle planimetrie allegate al presente regolamento.

#### Art. 8 – Informazioni rese al momento della raccolta

L'Istituto scolastico, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: “



La registrazione è effettuata dalla scuola professionale provinciale alberghiera "C.Ritz" Telefono: 0473 203011 –casella pec: [fp.ritz@pec.prov.bz.it](mailto:fp.ritz@pec.prov.bz.it)

I contatti del Responsabile della protezione dei dati sono: PKF Godoli RAS, nella persona di Fabrizio Bulgarelli casella pec: [pkfgodoliras@legalmail.it](mailto:pkfgodoliras@legalmail.it)

Le immagini saranno conservate per un periodo di 24 ore

La finalità della videosorveglianza: protezione e incolumità degli individui, ivi ricompreso il profilo attinente alla sicurezza dei soggetti e alla protezione della proprietà.

È possibile accedere ai propri dati ed esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla legge rivolgendosi al Titolare del trattamento. Istruzioni per l'esercizio dei diritti ai link : <https://www.ritz.fpbz.it/it/privacy> - [https://www.ritz.fpbz.it/downloads/privacy/modulo\\_esercizio\\_diritti\\_ritz.pdf](https://www.ritz.fpbz.it/downloads/privacy/modulo_esercizio_diritti_ritz.pdf)

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile presso i locali della segreteria scolastica della scuola in via K.Wolf, 44 a Merano."

#### Art. 9 – Titolare del trattamento

La Scuola provinciale alberghiera "Cesare Ritz", nella persona del Dirigente scolastico Coretta Ceretta, legale rappresentante pro tempore, è titolare del trattamento dei dati acquisiti mediante l'impianto di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

Il Titolare del trattamento:

- a. Definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b. Effettua, in caso di data breach e qualora necessario seguendo la procedura delle violazioni, quando previste le notifiche al Garante per la protezione dei dati personali;
- c. Individua i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali e nomina i responsabili esterni del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- d. Detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
- e. Vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite.

#### Art. 10 – Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento nomina per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati.

Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e alle disposizioni del presente regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

I Responsabili del trattamento sono individuati per la sede nella persona della dirigente scolastica Coretta Ceretta e per il convitto nella persona del coordinatore del convitto Michele Giancola.

#### Art. 11 – Soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali

Il soggetto autorizzato viene individuato con specifico atto di nomina da parte del Titolare del trattamento. Quest'ultimo nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza tra i propri dipendenti.

Gli autorizzati saranno scelti sulla base dell'esperienza, capacità e affidabilità.

L'autorizzato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e alle istruzioni impartite dal Titolare.

I compiti specifici affidati all'autorizzato e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione formale. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Gli autorizzati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del soggetto da esso delegato.

A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli autorizzati la visione delle registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità giudiziaria o polizia.

Gli autorizzati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali dove sono collocati i monitor e l'impianto di registrazione, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi nell'ambito delle competenze loro affidate.

#### Art. 12 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, Il Titolare, l'autorizzato o il Responsabile

provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.

Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative immagini, solo gli appartenenti all'Autorità Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento.

#### Art. 13 – Pubblicità

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica attraverso:

- La pubblicazione sul sito internet istituzionale del presente regolamento;
- L'installazione di cartelli identificativi dell'area videosorvegliata;
- L'affissione nella bacheca dell'Istituto scolastico dell'informativa sulla videosorveglianza ex art. 13 GDPR.

#### Art. 14 – Informazione

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire il Regolamento e dalle risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. Conformemente a tali norme, è data informazione circa l'installazione e l'attività dell'impianto di videosorveglianza.

#### Art. 15 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

#### Art. 16 – Periodo di vigenza del presente regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e manterrà la propria validità fino a nuova deliberazione del Consiglio di Istituto.

#### **Il Titolare del Trattamento**

Dirigente Scolastico

Coretta Ceretta

**Allegati: Planimetrie**

**Landeshotelfachschule 'C. Ritz' - Meran**

Karl-Wolf-Straße 44, 39012 Meran  
fp.ritz@schule.suedtirol.it  
www.provinz.bz.it

**Scuola professionale provinciale alberghiera 'C. Ritz'  
- Merano**

Via Karl Wolf 44, 39012 Merano  
fp.ritz@scuola.alto-adige.it  
www.provincia.bz.it

**Scuola professionale provinciale per la hotelaria 'C.  
Ritz' - Meran**

Via Karl Wolf 44, 39012 Meran  
fp.ritz@scuola.alto-adige.it  
www.provincia.bz.it